



### Sommario

#### I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

##### RACCOMANDAZIONI

###### **Comitato europeo per il rischio sistemico**

2021/C 43/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2020, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario, (CERS/2020/16) ..... 1

#### II *Comunicazioni*

##### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione europea**

2021/C 43/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller) <sup>(1)</sup> ..... 10

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Consiglio**

2021/C 43/03

Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio ..... 11

2021/C 43/04	Avviso all'attenzione degli interessati che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2021/142 e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 .....	13
2021/C 43/05	Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan .....	14
2021/C 43/06	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan .....	15
2021/C 43/07	Avviso all'attenzione di determinate persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran .....	16
 <b>Commissione europea</b>		
2021/C 43/08	Tassi di cambio dell'euro — 5 febbraio 2021 .....	17

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RACCOMANDAZIONI

## COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

## RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 22 dicembre 2020

**che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario**

**(CERS/2020/16)**

(2021/C 43/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup>, e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 458, paragrafo 8,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(3)</sup>, e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.
- (2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(4)</sup> mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

- (3) L'8 gennaio 2018, in virtù della raccomandazione CERS/2018/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(3)</sup>, la raccomandazione CERS/2015/2 è stata modificata al fine di raccomandare il riconoscimento di un requisito minimo del 15 per cento per il fattore di ponderazione del rischio medio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da un mutuo sulle unità abitative in Finlandia, applicato dalla Finanssivalvonta (autorità di vigilanza finanziaria finlandese), in conformità all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito il «CRR»), agli enti creditizi autorizzati in Finlandia, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based*, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.
- (4) In risposta alla decisione dall'autorità di vigilanza finlandese del 30 settembre 2020 di non rinnovare, dal 31 dicembre 2020, il fattore minimo di ponderazione del rischio, il Consiglio generale del CERS ha deciso di escludere la misura finlandese dall'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### SEZIONE I

#### MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1. La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

- «1. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell'allegato:

Belgio:

- una maggiorazione della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicata in conformità all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based*, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:
  - a) una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e
  - b) una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio;

Francia:

- un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

Svezia:

- un requisito minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.»

2. L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente raccomandazione.

<sup>(3)</sup> Raccomandazione CERS/2018/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del lunedì 8 gennaio 2018, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 41 del 3.2.2018, pag. 1).

## SEZIONE II

**ENTRATA IN VIGORE**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 dicembre 2020

*Il capo del segretariato del CERS,  
per conto del Consiglio generale del CERS*  
Francesco MAZZAFERRO

---

## ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

**Belgio**

**Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB e applicata in conformità all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:**

- a) **una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e**
- b) **una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio.**

**I. Descrizione della misura**

1. La misura belga, applicata ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo IRB, consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:
  - a) la prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b).
  - b) La seconda componente consiste in una maggiorazione di 33 punti percentuali della media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l'esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

**II. Riconoscimento**

2. In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga ed applicarla alle succursali situate in Belgio degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.
3. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall'autorità competente all'attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.
4. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### III. Soglia di rilevanza

5. La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio *de minimis* da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.
6. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR. Nell'applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione e si raccomanda alle stesse l'applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 2 miliardi di EUR sia superata.
7. In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo IRB e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di EUR sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB ecceda la soglia di 2 miliardi di EUR.
8. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

## Francia

**Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato in conformità con l'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.**

### I. Descrizione della misura

1. La misura francese, applicata ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale ammissibile, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.
2. Una società non finanziaria è definita come una persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*).
3. La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:
  - a) per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi del dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

- b) per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:
- i) delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;
  - ii) delle esposizioni verso entità in Francia o all'estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - iii) delle esposizioni verso entità in Francia o all'estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non abbiano sede in Francia e che non siano una filiazione o un'entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né siano controllate direttamente o indirettamente da una tale società, non rientrano pertanto nel campo di applicazione della misura.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di EUR. Il valore dell'esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all'articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (\*\*\*)
5. Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:
- a) il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e
  - b) il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: i) la massa salariale; ii) le imposte e tasse per l'esercizio; iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi e oneri assimilati; e iv) deprezzamento e ammortamento e, dall'altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

## II. Riconoscimento

6. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.
7. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### III. Soglia di rilevanza

8. La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio *de minimis* da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, che si compone di:
- a) una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;
  - b) una soglia di 300 milioni di EUR applicabile ai G-SII e agli O-SII che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:
    - i) una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;
    - ii) la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);
    - iii) la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede fuori dalla Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;
  - c) una soglia del 5 per cento del capitale ammissibile del G-SII o dell'O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l'entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell'esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

9. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII e gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell'applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell'esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l'applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all'aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.
10. In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie nonché la concentrazione dell'esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all'aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

## Svezia

**Un requisito minimo del 25 per cento specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.**

### I. Descrizione della misura

1. La misura svedese applicabile ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB consiste in un requisito minimo specifico per ente creditizio del 25 per cento applicato alla media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.
2. La media ponderata per l'esposizione è la media dei fattori di ponderazione delle singole esposizioni calcolata in conformità all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

### II. Riconoscimento

3. In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese ed applicarla alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.
4. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo IRB che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall'autorità competente all'attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.
5. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nella loro giurisdizione, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### III. Soglia di rilevanza

6. La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio *de minimis* da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.
7. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo IRB con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK. Nell'applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione e si raccomanda alle stesse l'applicazione della misura svedese ai singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 5 miliardi di SEK sia superata.

8. In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette a debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo IRB e che hanno esposizioni pari o superiori a 5 miliardi di SEK verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo IRB superi la soglia di 5 miliardi di SEK.
9. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di SEK costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza..

---

(\*) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

(\*\*) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(\*\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9609 — Mann Mobilia/Tessner Holding/Tejo/Roller)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 43/02)

Il 30 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32020M9609. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio, e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio**

(2021/C 43/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità summenzionati, elencati nella decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio <sup>(1)</sup> e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup>, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio <sup>(4)</sup>, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si richiama l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)  
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

<sup>(1)</sup> OJ L 43, 8.2.2021, pag. 14.

<sup>(2)</sup> OJ L 43, 8.2.2021, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

<sup>(4)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate all'atto del ricevimento. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2021.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la loro designazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

**Avviso all'attenzione degli interessati che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2021/142 e l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/138**

(2021/C 43/04)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la posizione comune 2001/931/PESC <sup>(2)</sup>, aggiornata dalla decisione (PESC) 2021/142 <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio <sup>(4)</sup>, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 <sup>(5)</sup>.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Email: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della posizione comune 2001/931/PESC, aggiornata dalla decisione (PESC) 2021/142 e del regolamento (CE) n. 2580/2001, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/138.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella posizione comune 2001/931/PESC e nel regolamento (CE) n. 2580/2001.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

---

<sup>(1)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

<sup>(3)</sup> GU L 43 dell'8.2.2021, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

<sup>(5)</sup> GU L 43 dell'8.2.2021, pag. 1.

**Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan**

(2021/C 43/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona che figura nell'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio <sup>(1)</sup> e nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio <sup>(2)</sup> concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/740 e al regolamento (UE) 2015/735 debbano continuare ad applicarsi a tale persona.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/735, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 6 del regolamento).

Entro il 30 novembre 2021 la persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Email: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

---

<sup>(1)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.

<sup>(2)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 13.

**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan**

(2021/C 43/06)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio <sup>(2)</sup> e il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu)

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

[data.protection@consilium.europa.eu](mailto:data.protection@consilium.europa.eu)

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/740 e del regolamento (UE) 2015/735.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2015/740 e nel regolamento (UE) 2015/735.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)).

---

<sup>(1)</sup> GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.

<sup>(3)</sup> GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 13.

**Avviso all'attenzione di determinate persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran**

(2021/C 43/07)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di AHMADI- MOQADDAM Esmail (n. 1), FAZLI Ali (n. 4), MOTLAGH Bahram Hosseini (n. 8), RAJABZADEH Azizollah (n. 11), JAFARI- DOLATABADI Abbas (n. 19), MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein (n. 21), MORTAZAVI Said (n. 22), ZARGAR Ahmad (n. 27), ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud (n. 33), AKBARSHAHI Ali-Reza (n. 34), GANJI Mostafa Barzegar (n. 39), HABIBI Mohammad Reza (n. 40), HEJAZI Mohammad (n. 41), JAZAYERI Massoud (n. 44), JOKAR Mohammad Saleh (n. 45), KAMALIAN Behrouz (n. 46), KHALILOLLAHI Moussa (n. 47), MAHSOULI Sadeq (n. 48), LARIJANI Sadeq (n. 65), MIRHEJAZI Ali (n. 66), SAEEDI Ali (n. 67), MORTAZAVI Seyyed Solat (n. 69), RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (n. 79) e KHORAMABADI Abdolsamad (n. 87), persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup> e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio <sup>(2)</sup> concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 15 febbraio 2021, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea  
Segretariato generale  
RELEX.1.C  
Rue de la Loi/Wetstraat 175  
1048 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [sanctions@consilium.europa.eu](mailto:sanctions@consilium.europa.eu).

Tutte le osservazioni ricevute prima del 26 febbraio 2021 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 3 della decisione 2011/235/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 359/2011.

---

<sup>(1)</sup> GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GUL 100 del 14.4.2011, pag. 1.

# COMMISSIONE EUROPEA

## Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

5 febbraio 2021

(2021/C 43/08)

### 1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1983	CAD	dollari canadesi	1,5344
JPY	yen giapponesi	126,72	HKD	dollari di Hong Kong	9,2900
DKK	corone danesi	7,4362	NZD	dollari neozelandesi	1,6776
GBP	sterline inglesi	0,87538	SGD	dollari di Singapore	1,6033
SEK	corone svedesi	10,1228	KRW	won sudcoreani	1 345,45
CHF	franchi svizzeri	1,0825	ZAR	rand sudafricani	17,9407
ISK	corone islandesi	154,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7535
NOK	corone norvegesi	10,3068	HRK	kuna croata	7,5613
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 820,24
CZK	corone ceche	25,806	MYR	ringgit malese	4,8777
HUF	fiorini ungheresi	356,58	PHP	peso filippino	57,641
PLN	zloty polacchi	4,5023	RUB	rublo russo	89,6325
RON	leu rumeni	4,8747	THB	baht thailandese	36,069
TRY	lire turche	8,4753	BRL	real brasiliano	6,5248
AUD	dollari australiani	1,5761	MXN	peso messicano	24,3490
			INR	rupia indiana	87,3670

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT